



PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E RELATIVE PROVVISI DI BENI E SERVIZI

\$*\$*\$*\$

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Principi Generali)

1. L'esecuzione dei lavori in economia e delle relative provviste di beni e servizi da parte dell'Amministrazione Provinciale viene regolata con le norme stabilite dal presente Regolamento -
2. Le procedure in economia per l'esecuzione dei lavori e delle relative provviste di beni e servizi sono consentite per importi inferiori al limite di 200.000 Unità di Conto Europee (ECU), con esclusione dell'IVA.
3. Nessuna fornitura, servizio o lavoro può essere artificiosamente frazionato.

ART. 2

(Sistemi di esecuzione)

1. I lavori e le provviste in economia possono essere eseguiti:
 - a) col sistema detto "in amministrazione diretta";
 - b) col sistema del cottimo;
 - e) parte "in amministrazione diretta" e parte a cottimo fiduciario (sistema misto).
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'Amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali

si renda necessario, ovvero opportuno l'affidamento a ditte esterne di nota capacità ed idoneità.

ART. 3

(Lavori eseguibili in economia)

1. I lavori disciplinati dal presente Regolamento riguardano:

- a) le strade provinciali;
- b) le proprietà immobiliari della Provincia;
- e) gli immobili presi in locazione, comodato, uso o concessione per il periodo di utilizzazione;
- d) lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
- e) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Presidente;
- f) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- g) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo e il modo di procedere all'appalto.

ART. 4

(Provvedimenti per l'esecuzione)

Ogni lavoro, opera o provvista da eseguirsi in economia, sia in amministrazione diretta che a cottimo o in forma mista, previsti nel Piano Economico di Gestione (P.E.G.), nonché

nei casi di urgenza, è autorizzato dal Dirigente del Settore IV - Lavori Pubblici - (di seguito denominato Dirigente) con proprie determinazioni in base ad una perizia sommaria.

Le determinazioni che approvano la perizia o il progetto, devono, in ogni caso, indicare parti col armento :

- la causa per la quale i lavori, le provviste o le opere devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte ;
- le ragioni che consigliano di preferire il sistema in economia in luogo di quello dell'appalto-

ART. 5

(Inizio)

L'inizio dei lavori, provviste ed opere in economia non potrà aver luogo se non dopo l'adozione della determinazione di cui al comma precedente.

ART. 6

(Lavori urgenti)

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs n. 77/95, questa deve risultare da processo verbale in cui, in modo succinto, siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno delle cause che li produssero, dei modi per ripararli e della spesa occorrente.

Il Dirigente, in base al verbale, adotterà apposita determinazione, nella quale verrà determinato l'ammontare dei lavori.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ART. 7

(Compiti del Settore IV - Lavori Pubblici -)

Il compito del Settore nella condotta dei lavori in amministrazione diretta è limitato all'ordinazione, sorveglianza e liquidazione dei lavori stessi.

Il Settore, tramite il responsabile del procedimento, ove se ne ravvisi la necessità, procurerà direttamente ed impiegherà nei lavori il materiale ed i mezzi d'opera e fisserà, altresì, il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi d'opera nel momento in cui vengono accaparrati. I prezzi non potranno in nessun caso superare quelli stabiliti nelle tariffe sindacali e nel listino ufficiale dei prezzi medi edito dalla Camera di Commercio.

ART. 8

(Provviste)

Tutti gli acquisti di materiali e le provviste di mezzi di opera verranno fatti con buoni di ordinamento, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia, emesse a firma del Dirigente.

Gli ordinativi dovranno contenere:

a) la specie della fornitura; b) la quantità; c) il prezzo; d) l'importo.

CAPO III

COTTIMI FIDUCIARI

ART. 9

(Organi proponenti)

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti anche mediante cottimi fiduciari, previa determinazione del Dirigente.

2. Il Dirigente, nel decidere la forma di cottimo fiduciario, redigerà una speciale convenzione o il cosiddetto "Foglio patti e condizioni" da cui deve desumersi:

- a) l'elenco dei lavori e forniture;
- b) i prezzi unitari in caso di lavori o somministrazioni su misura o l'importo nel caso di forfait;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo;
- g) le proroghe da accordarsi per circostanze di ben provata forza maggiore;
- h) gli obblighi del cottimista durante la sospensione dei lavori;
- i) le opere ed i lavori provvisori da eseguirsi dal cottimista senza corrispettivo.

ART. 10

(Esecuzione della procedura)

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori devono essere richiesti ed acquisiti almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. I preventivi devono inoltre contenere la dichiarazione di assoggettarsi alle relative condizioni e penalità e di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo della spesa non superi lire 15 milioni, con esclusione del l'IVA.

3. Qualora la controparte non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione procede, previa intimazione, all'esecuzione in danno.

4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito

5. La lettera d'invito deve contenere, tra l'altro, l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione e di assistenza.

ART. 11

(Perizie suppletive)

Al progetto approvato potranno essere apportati dal Dirigente solo variazioni di dettagli che non modifichino sostanzialmente il tracciato, la forma e la natura dell'opera.

Le quantità delle varie specie di opere, provviste e ma feriali possono variare entro i limiti fissati dall'articolo 24 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Quando debbono eseguirsi lavori e provviste non contemplate in progetto si provvederà alla redazione di apposito verbale di nuovi prezzi che sarà approvato dal Dirigente.

ART. 12

(Direzione lavori)

Chi dirige i lavori dovrà curare che essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al relativo progetto.

ART. 13

(Contabilità dei lavori)

I lavori a cottimo verranno annotati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità, da tenersi dal Direttore dei lavori in conformità alle norme vigenti per le opere date in appalto; quelli invece eseguiti in amministrazione diretta formeranno oggetto delle note di lavoro settimanali.

Le fatture e le note presentate dai cottimisti verranno accreditate nell'apposito registro di contabilità.

ART. 14

(Documenti contabili)

Nella esecuzione dei lavori "a cottimo" le somministrazioni ed i lavori, che per la loro natura abbiano a formare oggetto di fatture, saranno assoggettati a controllo per accertare se per qualità e quantità corrispondano al progetto ed agli accordi presi.

Il Direttore dei lavori dovrà tenere uno speciale registro di contabilità, nel quale saranno trascritte le fatture ed annotati i lavori e le somministrazioni risultanti nei libretti delle

misure, nonché il riassunto delle note settimanali. Ultimati i lavori, il Direttore eseguirà il conto finale, unendovi tutti i documenti in appoggio oltre ad una relazione nella quale siano indicati:

- a) i dati di progetto e quelli relativi ai fondi stanziati;
- b) le perizie suppletive che attestino il nuovo importo dei lavori;
- e) il nome dell'impresa;
- d) la consegna dei lavori ed il tempo utile per la ultimazione di essi;
- e) le proroghe;
- f) l'aumento e lo sviluppo dei lavori;
- g) l'ultimazione dei lavori;
- h) l'assicurazione degli operai;
- i) gli eventuali infortuni;
- l) i pagamenti in acconto;
- m) lo stato finale e il credito dell'impresa;
- n) il confronto fra le somme approvate e quelle spese;
- o) il periodo di collaudo;
- p) le eventuali riserve dell'impresa con le controdeduzioni del Direttore dei lavori;

ART. 15

(Note operai)

Nella esecuzione dei lavori l'assistente dovrà tenere nel luogo del lavoro un libretto, nel quale ogni giorno annoterà il numero degli operai con i relativi nomi, il numero delle ore che ciascun operaio impiega nella giornata, l'ordine, il modo in cui progrediscono i lavori e gli avvenimenti che possono influire sui medesimi.

Il Direttore, in occasione della visita ai lavori, apporrà sul libretto la sua firma, facendola precedere dalle osservazioni e avvertenze che crederà opportuno.

ART. 16

(Pagamenti)

Il pagamento dei lavori a cottimo verrà eseguito in base agli stati di avanzamento. Le fatture e le note presentate dai cottimisti vistrate dal Responsabile del procedimento, verranno accreditate nell'apposito registro di contabilità.

ART. 17

(Noleggio mezzi)

Per i noli dei mezzi dovranno essere rilasciati giornalmente al fornitore i buoni dai quali devono risultare le principali caratteristiche del mezzo e le effettive ore di lavoro prestate nella giornata esclusi i tempi per eventuali trasferimenti e qualsiasi perditempo per guasti e rotture. Sui buoni dovranno essere poste le indicazioni del fornitore ed ogni altro elemento atto a ben determinare la natura del servizio prestato. Detti buoni, firmati dal Responsabile del procedimento, dovranno poi essere ritornati a corredo di regolare fattura.

ART. 18

(Controllo forniture)

Le note di fornitura di qualsiasi genere verranno vistate dal Responsabile del procedimento dei lavori-

ART. 19

(Disposizioni generali relative ai prezzi)

I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni comprendono:

- a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) per i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera, pronti al loro uso, accessori, ecc. tutto come sopra;
- e) per i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego; indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo. I prezzi medesimi per lavori a misura, nonché i prezzi e i compensi a corpo si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

ART. 20

(Oneri a carico dell'appaltatore)

Oltre gli oneri in precedenza specificati, sono a carico dei cottimisti, dei fornitori e dei noleggiatori tutte le spese di contratto, di bollo, registrazione e le spese per le operazioni di collaudo, incluso l'onorario per il collaudatore.

ART. 21

(Casi particolari di procedura)

1. In deroga ai limiti di cui all'art- 1, possono essere eseguiti in economia gli acquisti di beni e di servizi e l'esecuzione di lavori, nei casi di:

- a) scioglimento del rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento non previsto dai contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;
- e) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché a danno della salute pubblica.

ART. 22

(Certificazione antimafia)

Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di antimafia.

ART. 23

(Collaudo)

I lavori eseguiti con il cottimo fiduciario sono soggetti a collaudo finale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 24

(Pagamento della rata di saldo)

Il Dirigente dispone il pagamento della rata di saldo entro trenta giorni dalla data del collaudo, della certificazione di regolare esecuzione, o, se successiva, dalla data di

presentazione delle fatture redatte secondo le norme in vigore ed accompagnate dalla documentazione giustificativa.

ART. 25

(Norme finali)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono stipulati in forma pubblica-amministrativa i contratti aggiudicati ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, il cui importo sia superiore a £ 50.000.000=.

In ogni caso la stipulazione del contratto deve essere preceduta dalla costituzione di apposita cauzione ai sensi e nelle forme di legge.

ART. 26

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esame senza rilievi, da parte dell'Organo di Controllo.